



COPIA

COMUNE DI GAGLIANICO

Provincia di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibil

L'anno Duemilaventuno il giorno Ventisei del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala consigliere di Gaglianico si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, composto oltre al Presidente Mazzali Luca ed il Sindaco Paolo Arch. Maggia, dai seguenti Consiglieri:

BROCCO MARIANNA
CHIOCCHETTI ELDA
DE NILE MARIO
FLOR FILOMENA
MAZZALI LUCA
MEMIC ALMA
SELVA ELEONORA
SIRIO PAOLO
PISANI ANNA
ZANINETTI CLAUDIO
PEGORARO RENATO
COZZI BARBARA

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta D'Agostino.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione n. 33 al Consiglio Comunale del 26.05.2021

Verbale del Consiglio Comunale n. 4 in data 26.05.2021

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:

-1 l'articolo 52 del d.lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

-2 per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

-3 per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845, "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

-4 ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i Capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle

regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

-5 ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

Viste le disposizioni della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare, prevedono, in materia di Canone unico patrimoniale, che nel regolamento devono essere indicati:

- 1 le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- 2 l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- 3 i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- 4 la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- 5 la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- 6 le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- 7 per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- 8 le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone mercatale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai precedenti regolamenti e delibere tariffarie aventi ad oggetto l'imposta sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Vista la seguente disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

Fatto presente che, in merito a quanto precede, è stato predisposto apposito regolamento come da allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in questione in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

Ritenuto quindi di dover proporre l'approvazione del suddetto regolamento, con decorrenza di applicazione dal 1° gennaio 2021.

Visto, al riguardo che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo, recante 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."; -23 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Visto che, per l'anno 2021, il termine ultimo entro cui procedere per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31.03.2021, ai sensi di quanto previsto dall'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2021, ulteriormente prorogato prima al 30.04.2021 e successivamente al 31.05.2021.

Vista la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

Ritenuto che, in forza delle motivazioni sopra espresse, anche il nuovo canone patrimoniale non sia da assoggettare ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti:

- il parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile del Servizio Tributario/Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

FORMULA la seguente proposta di DELIBERAZIONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare, conseguentemente, il regolamento comunale per l'istituzione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale di cui è menzione in narrativa, come da testo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. di dare atto che le disposizioni del regolamento suddetto acquisiscono efficacia dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della L. n. 388/2000 e s.m.i.

Gaglianico, 26.05.2021

L'ASSESSORE AL BILANCIO

In originale firmato

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO E CONTABILE

La sottoscritta Dott.sa Villari Nunziata, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Gaglianico, 26.05.2021

**La Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.sa Villari Nunziata)
In originale firmato**

Il Presidente del Consiglio concede la parola al Consigliere Zaninetti per l'esposizione dell'emendamento sulla proposta di delibera n° CC/33/2021;

Al termine degli interventi il Presidente pone in votazione il respingimento del suddetto emendamento:

Con voti favorevoli n.10, contrari n.3 (tre) (Pisani, Zaninetti, Pegoraro) astenuti nessuno palesemente espressi per alzata di mano,

Il Consiglio Comunale respinge l'emendamento presentato dal gruppo consigliere SiAmo Gaglianico.

SUCCESSIVAMENTE,

Il Presidente incarica l'Assessore Elda Chiocchetti a relazionare in ordine all'oggetto;

Al termine si apre la discussione tra i Consiglieri.

Chiuso il dibattito il Sig. Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Presidente;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.3 (tre) (Pisani, Zaninetti, Pegoraro) astenuti nessuno palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine del rispetto dei termini di legge;

Visto l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.3 (tre) (Pisani, Zaninetti, Pegoraro) astenuti nessuno palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (file allegato).

IL PRESIDENTE

F.to Luca Mazzali

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta D'Agostino

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-06-2021

Lì **07-06-2021**

IL RESPONSABILE

F.to in originale

COPIA CONFORME

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì **07-06-2021**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267
- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta D'Agostino